

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **In appello non opera la sanatoria dell'atto per il tramite della costituzione dell'appellato, con la conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza impugnata**

*L'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta - essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) - non operi un meccanismo di sanatoria; pertanto, essendo inapplicabile all'atto di citazione di appello l'art. 164 c.p.c. , comma 2 (testo originario), per incompatibilità - in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. è idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza -, l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 18.02.2015, n. 3223**

*...omissis...*

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e art. 156 c.p.c. , comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 4 per non avere la corte di merito rilevato l'inammissibilità del gravame per mancata impugnativa di autonomi capi della statuizione di primo grado o, comunque, per l'assoluta genericità dei motivi. La censura poi da conto che la decisione di primo grado aveva annullato la delibera dell'11.6.1997 per essere stato approvato a maggioranza - quindi in assenza della indispensabile unanimità - la distruzione di un bene comune, che perciò costituiva innovazione vietata ai sensi dell'art. 1121 c.c. , comma 2, mentre di converso le doglianze in appello attenevano a generiche osservazioni, riferendo la circostanza che il taglio degli alberi sarebbe stato autorizzato da due precedenti Delib., del 19 giugno 1997 e del 20 novembre 1997. A conclusione del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: "Vero che ove, come nella specie, l'appellante ometta di censurare anche un solo capo autonomo del dispositivo autonomo della sentenza di primo grado ovvero non contrapponga alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata specifiche motivazioni volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico, il giudice di appello non può, come ha erroneamente fatto nel caso di specie, decidere nel merito ma deve dichiarare inammissibile rispettivamente l'intero appello ovvero il singolo motivo di gravame che non abbia rispettato il principio di specificità".

Il motivo è fondato.

Dall'esame dell'atto di appello che parte ricorrente ha integralmente riprodotto a conforto dell'illustrazione del motivo, con pieno rispetto del requisito dell'art. 366 c.p.c. , n. 6 ed ha anche prodotto in ossequio all'art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 4, si evince che effettivamente la citazione in appello, quanto ai motivi secondo e terzo, era priva del benchè minimo contenuto critico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, della quale si occupava solo con la generica affermazione della errata interpretazione della volontà assembleare, al di là del fatto che la motivazione della decisione del Tribunale si fondava invece su una espressa valutazione delle Delib. condominiali del 19 giugno 1997 e 20 novembre 1997 alla stregua dell'art. 1121 c.c. , comma 2. Il tenore dell'appello fu, infatti, il seguente, quanto ai motivi, come rilevasi dal contenuto dopo il titolo motivi: "2 - Errata interpretazione della volontà assembleare. Il giudice di primo grado sostiene che l'assemblea condominiale non ha mai deliberato l'abbattimento degli alberi. La determinazione dell'abbattimento degli alberi invece emerge dai verbali delle assemblee del 19.6.97 e 20.11.07 mai impugunate dagli appellati condizionata solo all'ottenimento della autorizzazione amministrativa. Si puntualizza che l'abbattimento degli alberi è avvenuto nel febbraio 1998, cioè un anno e mezzo prima della delibera impugnata dagli appellati solo ed esclusivamente sotto il profilo della relativa ripartizione di spese. Se gli appellati avessero voluto

proporre un'azione di responsabilità aquiliana la avrebbero dovuta fare subito dopo il fatto da loro ritenuto illecito.

3 - Sussistenza della situazione di pericolo e della relativa prova.

Sul punto nella motivazione è lo stesso giudicante a riconoscere la presenza del pericolo anche sulla base della perizia prodotta da parte attrice in prime cure a firma del geom. Di. che conclude nella stessa maniera dell'ing. V.. Implicitamente la necessità e la improrogabile urgenza di abbattimento può essere dedotta dal fatto che il giudicante non ha riconosciuto e concesso il riconoscimento in forma specifica stante il pericolo di crollo del muro per la causa principale di spinta esercitata dalle radici dei pini".

Il Tribunale ha, invero, ritenuto di disattendere gli assunti della S., in quanto l'assemblea condominiale del 19.6.1997 non aveva votato l'argomento della sistemazione del muro adiacente l'autorimessa e la rimozione dei pini, che era stato introdotto in via estemporanea da uno dei condomini, fra le eventuali e varie, non inserito all'ordine del giorno, e sul quale i condomini presenti si erano limitati ad associarsi alla mozione, mentre in quella del 20.11.1997, fissata al fine di delibare i lavori in questione, ha concluso per la non esecuzione al momento delle opere "sia per la spesa, sia per le cause in corso con il condomino..., proprietario del muro sovrastante". Con la conseguenza che l'Amministratrice ebbe nel febbraio 1998 a fare eseguire l'abbattimento degli alberi per cui è controversia in assenza della delibera necessaria, non costituendo la Delib. dell'11 giugno 1999, di approvazione della spesa relativa all'abbattimento de quo, nell'ambito del bilancio di esercizio 1998, valida ratifica dell'opera medesima in quanto approvata solo a maggioranza, giacché la stessa necessitava dell'unanimità dei consensi, trattandosi di innovazione vietata ai sensi dell'art. 1121 c.c. , comma 2.

Ebbene, è palese che rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che con riferimento al comportamento della S. si dice che integri gli estremi di atto eccedente i limiti del mandato per le ragioni sopra esposte, i motivi due e tre dell'atto di citazione di appello, in cui si dice errata la interpretazione della volontà assembleare e provata la sussistenza della situazione di pericolo, non si svolge alcuna critica, dato che l'unico commento che si riserva ad essa è espresso in termini della sola esistenza del deliberato abbattimento degli alberi.

La S. non ha, come sarebbe stato suo onere, provato di avere agito sulla base di una valida deliberazione assembleare e l'assunto secondo cui la prova dell'avvenuta approvazione andrebbe ravvisata nel verbale dell'Assemblea straordinaria del 20.11.1997 (cfr pag. 9 del controricorso) non appare condivisibile, in quanto il giudice di prime cure ha espressamente escluso una approvazione dei lavori per problemi legati alla spesa e alle cause in corso con il condomino proprietario del muro sovrastante, argomentazione che non è stata in alcun modo contrastata nell'atto introduttivo del gravame.

E' evidente che nell'atto di appello nessuna critica è stata articolata rispetto alla (riprodotta) motivazione adottata dal Tribunale quanto alla mancanza di

valida approvazione della spesa pretesa e, quindi, i motivi due e tre dell'appello erano assolutamente privi di valide censure avverso il medesimo punto della decisione impugnata. La prospettazione su cui si fondava era solo quella della esistenza tout court di valida deliberazione, rappresentato dall'essersi i condomini presenti associati al problema rappresentato da uno di loro, condizionata l'attuazione di quanto deliberato esclusivamente all'ottenimento della autorizzazione amministrativa. Ne consegue che quella Corte avrebbe dovuto rilevare che era violato l'art. 342 c.p.c. , perchè le censure non erano commisurate alla specificità della motivazione quanto ai requisiti necessari per l'esistenza di una valida deliberazione nella materia trattata, essendo dette doglianze palesemente prive del requisito di cui a quella norma. Invece, la Corte capitolina ha proceduto d'ufficio a sindacare - facendosene sì essa carico - la motivazione del Tribunale, senza esservi investita da un motivo di appello riguardo ad essa specifico, reputandosi, quindi, a ciò legittimata come se fosse possibile che il giudice d'appello sia sollecitato validamente a vagliare la fondatezza della motivazione della sentenza di primo grado sulla base di una mera manifestazione di spiegato dissenso da parte dell'appellante.

La Corte d'Appello, viceversa, avrebbe dovuto rilevare la violazione dell'art. 342 c.c. e dichiarare sul punto inammissibile l'appello.

E', infatti, principio consolidato, affermato per il regime anteriore alla L. n. 353 del 1990 , ma valido anche dopo tale novella e segnatamente dopo la sostituzione dell'art. 164 c.p.c. con il testo attuale, quello espresso dalle Sezioni Unite in questi termini:

"L'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta - essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) - non operi un meccanismo di sanatoria; pertanto, essendo inapplicabile all'atto di citazione di appello l'art. 164 c.p.c. , comma 2 (testo originario), per incompatibilità - in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. è idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza -, l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa." (Cass. SS.UU. n. 16 del 2000).

Il Collegio rileva che detto principio, afferendo l'onere della specificità dei motivi dell'appello alla domanda di impugnazione sottesa all'atto di appello e quindi, a quello che, in relazione alla domanda in primo grado concerne la c.d. editio actionis, un atto di appello privo di specificità, una volta applicato ad esso l'art. 164 c.p.c. , in forza del rinvio di cui all'art. 359 c.p.c. , ricade sotto la disciplina di cui ai commi 4 e 5 della prima norma citata, sostanziandosi la proposizione dell'appello in modo aspecifico in una domanda di impugnazione

che non individua che cosa si domanda in relazione alla decisione impugnata e sulla base di quali fatti lo si domanda e, dunque, nel mancato assolvimento dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. , nn. 3 e 4. Nè può trovare applicazione l'art. 164 c.p.c. , comma 5 che stabilisce che è possibile la rinnovazione della citazione nulla per omessa o incerta indicazione della c.d.

editio actionis, giacchè il quinto comma attribuisce a detta attività valore di sanatoria ex nunc e non ex tunc, per cui sarebbe inutile, giacchè, in disparte il caso in cui frattanto potrebbe essere decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c. , essendo decorso dall'atto di appello nullo il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. ed avendo luogo la trattazione dell'appello certamente oltre i trenta giorni, stante l'applicabilità dell'art. 163-bis c.p.c. , l'attività di rinnovazione si collocherebbe comunque oltre il momento del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e, quindi, si tratterebbe di attività che eluderebbe il giudicato, come tale da esso vietata.

Il Collegio osserva, altresì, che quanto alla mancata eccezione da parte dei ricorrenti nell'atto di costituzione in appello del difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. quoad specificità dei motivi dell'atto di appello - come allegato dalla contro ricorrente - essa avrebbe potuto ed anzi dovuto rilevarsi d'ufficio e, trattandosi di eccezione relativa ad una questione di ammissibilità dell'appello stesso, che, per quanto si è detto, sarebbe stata diretta ad evidenziare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, impugnata con atto inammissibile, essa, nonostante la mancata deduzione in appello, bene può esserlo in questa sede di legittimità. Le questioni relative all'ammissibilità dell'appello, infatti, poichè afferiscono all'essersi verificata o meno la cosa giudicata formale, che consegue alla loro fondatezza, partecipano del regime di rilevazione di essa e, quindi, salvo il limite della formazione di una cosa giudicata interna, restano questioni rilevabili d'ufficio in sede di legittimità da questa Corte e, quindi, sollevabili anche dal ricorrente, che pure non lo abbia fatto nel giudizio di appello. Il principio di diritto che viene in rilievo è, pertanto, il seguente: "Il difetto di specificità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012 , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 ), non rilevato d'ufficio dal giudice d'appello, può essere proposto come motivo di ricorso per cassazione dalla parte appellata ancorchè essa non abbia sollevato l'eccezione di violazione della norma nel giudizio di appello, poichè si tratta di questione che, afferendo alla stessa ammissibilità dell'appello e, quindi, alla stessa formazione della cosa giudicata formale, è rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione (salvo il limite dell'esistenza di un giudicato interno, se il giudice d'appello s'è pronunciato e non v'è stata impugnazione), il che giustifica la conservazione del potere della parte appellata agli effetti dell'art. 161 c.p.c. , pur non essendo stato esso esercitato in appello" (in termini, Cass. 20 agosto 2008 n. 19222).

In base alle considerazioni svolte, l'appello della S. quanto ai motivi due e tre avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile e tanto giustifica la cassazione della sentenza impugnata.

I restanti motivi di ricorso, con i quali viene censurata - sotto vari profili, anche

quale vizio di motivazione - la erronea applicazione dei principi vigenti in materia di quorum deliberativo, sono assorbiti dall'accoglimento della prima doglianza.

Il Collegio ritiene che pur dovendosi dichiarare l'inammissibilità dei motivi due e tre dell'atto di appello non sia possibile addivenire ad una pronuncia ai sensi dell'art. 382 c.p.c. , u.c. dovendo essere verificata l'incidenza della pronuncia di inammissibilità sull'intero gravame, che va rimessa al giudice del rinvio, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe le restanti censure;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, a diversa Sezione della Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

*Editrice*

---